

del 11 ottobre 2025



## Congedo di paternità obbligatorio Sentenza della Corte costituzionale n. 115 del 6 maggio 2025

In relazione alla decisione con cui la Corte costituzionale, (sentenza del 6 maggio 2025, n. 115), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 27-bis del d.lgs. n. 151/2001 nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti

genitori nei registri dello stato civile", il Dipartimento della P.S. il 7 ottobre ha emanato la [circolare prot. n. 333-ORD/0004925](#) con cui precisa che la Consulta è pervenuta alla conclusione che "è ben possibile identificare nelle coppie omogenitoriali femminili una figura equiparabile a quella paterna all'interno delle coppie eterosessuali, distinguendo tra la madre biologica (colei che ha partorito) e la madre intenzionale, la quale ha condiviso l'impegno di cura e responsabilità nei confronti del nuovo nato, e vi partecipa attivamente." La sussistenza di tale progetto di genitorialità può essere riscontrata, anzitutto dagli atti di stato civile: così, ad esempio, sono da considerarsi genitori le persone dello stesso sesso che formano la coppia omogenitoriale, le quali, dai registri dello stato civile risultino essere genitori del minore.

La Consulta, alla luce del principio di ordine pubblico internazionale, ha ritenuto di dover riconoscere il rapporto di filiazione in assenza di un legame biologico, anche quando fondato su un titolo estero registrato agli atti di stato civile. Ne sono esempi i casi di trascrizione di un atto di nascita formato all'estero con l'indicazione di due madri, di un provvedimento straniero di adozione piena da parte di due donne o, ancora, nella diversa ipotesi di adozione in casi particolari per la cosiddetta madre intenzionale (art. comma 1. lettera d, della legge n. 184 del 1983) in caso di PMA [acronimo di "procreazione medicalmente assistita"] eseguita all'estero.

Della Sentenza del 6 maggio 2025 n. 115, della Corte Costituzionale, abbiamo già dato notizia su queste pagine (<https://siulp.it/flash-36-2025/>).

---

### Accesso abusivo a sistemi informatici: la Cassazione ribadisce la punibilità

L'accesso abusivo a un sistema informatico si verifica quando una persona accede o si mantiene in un sistema informatico (come il Centro di Elaborazione Dati del Dipartimento della Pubblica Sicurezza) senza l'autorizzazione o superando i limiti del permesso, anche possedendo le credenziali, ma utilizzandole per finalità non consentite dal titolare del sistema. Questo comportamento costituisce un reato previsto e punito dall'articolo 615-ter del Codice penale, che sanziona chiunque vi si introduca o vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

L'orientamento della Giurisprudenza di legittimità si è da tempo stabilizzato sulla rilevanza penale anche se effettuato per fini strettamente personali e senza un vantaggio economico. Recentemente su un caso che ha visto come protagonista un appartenente alle forze di Polizia che aveva utilizzato le proprie credenziali per accedere al sistema SDI del Ministero dell'Interno e consultare informazioni sulla ex compagna e sul figlio, la Corte di Cassazione (sentenza n. 30516/2025) ha accolto l'appello del Procuratore Generale cassando la sentenza della Corte di merito che aveva assolto l'imputato ritenendo che la sua condotta potesse essere ricondotta a un quadro giurisprudenziale non univoco.

Nella decisione menzionata la Suprema Corte ha, altresì richiamato la propria precedente giurisprudenza (n. 16153/2024; n. 28594/2024; n. 27515/2025). Ancora più recentemente, con la Sentenza n. 23158/2025, la Cassazione Penale Sez. 5 aveva definito il caso di un amministratore di sistema di una società, condannato in primo e secondo grado per aver effettuato un accesso abusivo al sistema informatico aziendale. Nello specifico, introdottosi nella casella di posta elettronica di un dirigente, prendendo visione della sua corrispondenza riservata, si era difeso sostenendo di aver agito per tutelare l'azienda da presunti comportamenti dannosi del dirigente, configurando la sua azione come un legittimo 'controllo difensivo' e richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite (sentenza 'Savarese'), secondo cui il reato si configura quando l'accesso avviene per 'ragioni ontologicamente estranee' a quelle per cui la facoltà è stata attribuita, mentre il suo fine era la tutela aziendale, quindi un motivo non estraneo.

La Corte di Cassazione ha respinto la tesi difensiva, ritenendola infondata. Gli Ermellini hanno chiarito, in linea con le Sezioni Unite, che integra il delitto di accesso abusivo a sistema informatico la condotta di chi, pur essendo

abilitato, si mantenga nel sistema per ragioni estranee a quelle che legittimano la sua presenza. Nel caso specifico, le finalità perseguite dall'imputato sono state giudicate 'strettamente personali' e 'ontologicamente slegate dall'interesse societario'. La Corte ha stabilito che i cosiddetti 'controlli difensivi' sono ammessi solo se rispettano rigorosi principi di proporzionalità e ragionevolezza. L'accesso alla casella e-mail di un altro dipendente, scaricando oltre 1500 messaggi per leggerne quasi 100, è stato considerato sproporzionato e non giustificato.

La sentenza ribadisce un principio fondamentale: il possesso delle chiavi di accesso a un sistema informatico non conferisce un potere illimitato. L'autorizzazione è sempre legata a specifiche finalità lavorative. Qualsiasi deviazione da tali finalità, specialmente se invade la sfera di riservatezza altrui, configura il grave reato di accesso abusivo. Per le aziende, questa decisione rafforza la necessità di definire policy chiare sull'uso degli strumenti informatici e sui poteri degli amministratori di sistema.

Per questi ultimi, è un monito a esercitare le proprie funzioni nel rigoroso rispetto della legge e dei diritti dei colleghi, poiché agire per scopi personali, anche se mascherati da un presunto interesse aziendale, può avere serie conseguenze penali.

---

### La Corte Costituzionale si pronuncia sulla cittadinanza iure sanguinis

Non è ammissibile un intervento della Corte costituzionale che limiti l'acquisizione della cittadinanza per discendenza, attraverso una sentenza manipolativa che operi scelte, fra molteplici possibili opzioni, connotate da un ampio margine di discrezionalità e che hanno incisive ricadute a livello di sistema.

È quanto si legge nella sentenza numero 142 depositata oggi, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili e non fondate varie questioni di legittimità costituzionale, sollevate dai Tribunali di Bologna, di Roma, di Milano e di Firenze, sull'articolo 1 della legge numero 91 del 1992, nella parte in cui, stabilendo che «[è] cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini», non prevede alcun limite all'acquisizione della cittadinanza iure sanguinis.

Le questioni sono giunte alla Corte a partire da giudizi di accertamento della cittadinanza avviati da ricorrenti che sono discendenti di cittadini o cittadine italiani, ma sono nati all'estero, sono ivi residenti e hanno la cittadinanza di un altro Stato. I Tribunali rimettenti hanno censurato tale normativa nella parte in cui non stabilisce alcun criterio idoneo a garantire l'effettività del legame con l'ordinamento giuridico italiano che, secondo i rimettenti, non sussisterebbe nei casi richiamati.

I giudici delle leggi hanno precisato che il legislatore vanta «un margine di discrezionalità particolarmente ampio» nell'individuare i presupposti dell'acquisizione della cittadinanza, mentre alla Corte compete accertare che le norme che regolano l'acquisizione dello status civitatis non facciano ricorso a criteri del tutto estranei ai principi costituzionali o che contrastino con essi.

Nello specifico, la Corte ha rilevato che i giudici rimettenti non hanno contestato, in generale, l'idoneità del vincolo di filiazione a giustificare, alla luce dei principi costituzionali, l'acquisizione della cittadinanza. Viceversa, essi hanno posto in dubbio che, in presenza di richiedenti variamente collegati con ordinamenti giuridici stranieri, sia sufficiente la sola discendenza da un cittadino o da una cittadina italiani a supportare l'acquisizione dello status di cittadino, in mancanza di ulteriori elementi di collegamento con l'ordinamento giuridico italiano.

La molteplicità e genericità delle variabili su cui si fondano i dubbi di legittimità costituzionale sollevati e, correlativamente, la varietà di scelte discrezionali che dovrebbe effettuare la Corte, nell'ambito di una molteplicità di opzioni che hanno significativi riflessi di sistema, hanno comportato l'inammissibilità della maggior parte delle questioni di legittimità costituzionale sollevate. In particolare, sono state reputate inammissibili le censure concernenti gli articoli 1, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione ai vincoli imposti dal diritto dell'Unione europea.

Parimenti, è stata ritenuta inammissibile la questione sollevata sull'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli obblighi internazionali, non avendo i rimettenti individuato quale fosse la norma internazionale violata dalla quale discenderebbe il mancato rispetto dei richiamati obblighi.

Inoltre, la Corte ha dichiarato non fondate le questioni con cui veniva lamentata una irragionevole disparità di trattamento fra la citata disciplina e altri meccanismi di acquisizione della cittadinanza.

Per tali censure, la Corte ha ritenuto che difettesse la «sostanziale identità di situazioni» che deve, invece, sussistere per poter accertare tale vizio di incostituzionalità.

Da ultimo, la Corte ha respinto le richieste delle parti costituite in giudizio di pronunciarsi in merito alla nuova disciplina – introdotta, nella pendenza del giudizio, con il decreto-legge numero 36 del 2025, convertito nella legge numero 74 del 2025 – che ha posto limiti all'acquisizione della cittadinanza iure sanguinis. La Corte, infatti, ha chiarito che tale disciplina non trova applicazione ai giudizi dai quali si sono originate le questioni di legittimità costituzionale sottoposte al suo esame.

(Fonte: Corte Costituzionale)

---

#### LE CIRCOLARI DELLA SETTIMANA

- **07/10** - Congedo di paternità obbligatorio
- **07/10** - Progetto Polizia di Stato - Antica Distilleria Petrone - Box natalizio 2025

## Bonus figli 2025

Per corrispondere alle richieste dei nostri lettori, forniamo di seguito un elenco di tutti gli incentivi disponibili per le famiglie:

### *Assegno di maternità dei Comuni*

L'assegno di maternità di base - noto anche come "assegno di maternità dei Comuni"- è un contributo mensile concepito per sostenere finanziariamente la genitorialità, intervenendo così a favore delle famiglie più vulnerabili.

L'accesso a questo sostegno è vincolato a specifiche condizioni reddituali, stabilizzate attraverso l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

L'importo relativo è lo stesso in tutti i Comuni e viene aggiornato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI). L'adeguamento annuale dell'assegno di maternità deriva dalle disposizioni contenute nell'art. 13, comma 4, del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, le quali stabiliscono che gli importi delle prestazioni sociali legate all'ISEE vengano rivalutati in base alla variazione media dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. In tal modo si garantisce che il valore dell'assegno si mantenga allineato al costo della vita.

L'importo totale è pari a 2.037 euro mentre l'importo mensile è pari a 407,40 euro e la soglia di ISEE massimo per accedere è pari a 20.382,90 euro.

### *Bonus Asilo Nido*

Chi ha figli sotto i tre anni può beneficiare del Bonus Asilo Nido, destinato alle famiglie che iscrivono i bambini a un asilo pubblico o privato autorizzato, oppure per coprire assistenza domiciliare in caso di gravi patologie croniche che impediscono la frequenza.

Per i nati dal 1° gennaio 2024, il contributo può arrivare fino a 3.600 euro annui (con ISEE fino a 40.000 euro), suddiviso in 11 rate mensili. In caso di ISEE più alto, l'importo si riduce fino a un minimo di 1.500 euro annui. La domanda va inviata entro il 31 dicembre 2025 tramite il portale INPS. Il bonus non è cumulabile con le detrazioni fiscali per le spese dell'asilo nido.

### *Assegno Unico Universale*

L'Assegno Unico Universale è destinato a tutti coloro che hanno figli a carico, a partire dal settimo mese di gravidanza fino ai 21 anni (senza limiti di età in caso di disabilità). L'importo dell'assegno varia in base a diversi fattori: reddito familiare (ISEE), numero ed età dei figli, eventuali condizioni di disabilità.

Nel 2025, l'importo mensile va da un massimo di 201 euro per ciascun figlio minore (con ISEE fino a 17.227,33 euro), fino a un minimo di 57,5 euro per chi ha un ISEE pari o superiore a 45.939,56 euro o non lo presenta. Il valore può essere ulteriormente aumentato grazie a specifiche maggiorazioni, come quelle per madri under 21, famiglie numerose o presenza di figli piccoli.

### *Congedo parentale*

Il congedo parentale per chi lavora come dipendente e ha figli fino a 12 anni di età, nel 2025 spetta nella misura di tre mesi retribuiti all'80% dello stipendio (anziché solo due come in passato), da suddividere tra i genitori.

Ogni genitore ha diritto a un periodo di astensione dal lavoro, fino a un massimo complessivo di 11 mesi tra entrambi. Il congedo può essere fruito in modo continuativo o frazionato, ed è necessario presentare domanda con almeno 5 giorni di anticipo.

Si ricorda poi che, con la sentenza n. 115 del 21 luglio 2025, la Corte Costituzionale ha riconosciuto il congedo di paternità obbligatorio alla lavoratrice che sia genitore intenzionale in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile. Le istruzioni operative sono state così riepilogate dall'INPS con messaggio del 7 agosto 2025:

- la comunicazione di fruizione va fatta al datore di lavoro, che anticipa l'indennità per conto dell'INPS;
- se non è previsto l'anticipo, la domanda va presentata direttamente all'INPS;
- per le dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la richiesta si presenta esclusivamente al datore di lavoro;
- il diritto spetta anche alla madre intenzionale se questa risulta genitore nei registri dello stato civile o a seguito di adozione, affidamento o collocamento.

### *Bonus Nuovi Nati 2025*

Questo contributo una tantum da 1.000 euro è destinato ai genitori che, nel corso del 2025, hanno avuto un bambino o hanno concluso un'adozione. Per riceverlo, è necessario presentare domanda entro 60 giorni dalla nascita o dall'adozione, e occorre avere un ISEE minorenni inferiore a 40.000 euro. Il bonus è erogato fino all'esaurimento delle risorse stanziato, pari a 330 milioni di euro per l'anno in corso. Un incentivo importante, soprattutto per chi si trova ad affrontare le prime spese legate alla nascita o all'inserimento del bambino nella nuova famiglia.

### *Fondo Dote per la Famiglia*

Con la firma ufficiale di un DPCM, lo scorso 15 luglio, da parte dei Ministri dello Sport, dell'Economia e del Lavoro, nasce il Fondo Dote per la Famiglia, destinato a coprire – almeno in parte – le spese per corsi sportivi e attività extra-scolastiche rivolte a bambini e ragazzi tra i 6 e i 14 anni. Il contributo si rivolge ai nuclei familiari con un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per ogni figlio che rientra nella fascia d'età prevista, è possibile ottenere fino a 300 euro per coprire le spese di iscrizione a corsi sportivi organizzati da enti accreditati.

Ogni famiglia può ricevere il bonus per un massimo di due figli. È importante sottolineare che il contributo non sarà versato direttamente al genitore, ma assegnato all'ente sportivo che organizza il corso scelto. In questo modo si garantisce un utilizzo tracciabile e coerente della somma.

## Tabelle mobilità Ispettori

È prossima la pubblicazione delle tabelle della mobilità degli Ispettori, che dovrebbe interessare all'incirca 500 colleghi. Il numero relativamente limitato rispetto alle istanze di trasferimento si deve alla difficoltà di assicurare il turn over allo stato attuale. Per questo ci sarà una seconda tornata di trasferimenti, molto più consistente, in concomitanza con l'assegnazione dei 1500 frequentatori del corso in atto che terminerà nel mese di gennaio 2026. Quanto poi alla riapertura del portale per l'inserimento e/o la modifica di domande già inserite si prevede come data probabile la fine del corrente mese di settembre.

---

### **19° corso Allievi Vice Ispettori della Polizia di Stato - Annullamento prova d'esame di Diritto Amministrativo. Richiesta di revoca del provvedimento e riconoscimento dei crediti formativi**

Si riporta il testo della nota inviata il 3 ottobre 2025 dalla Segreteria Nazionale all'Ufficio Relazioni Sindacali del Dipartimento della P.S.:

*“Facendo seguito alla precedente nota del 29 settembre u.s. e con riferimento alla nota distinta nell'oggetto di codesto Ufficio per le Relazioni Sindacali, relativa all'annullamento della prova scritta di Diritto Amministrativo del 19° Corso Allievi Vice Ispettori, si ritiene doveroso esprimere delle considerazioni, non solo in merito all'accaduto ma anche, e soprattutto, per ciò che riguarda le sue gravi implicazioni di ordine giuridico, organizzativo e sindacale.*

*La ricostruzione dei fatti mette in luce una serie di errori procedurali di grande rilevanza. Dalla mancata randomizzazione delle domande, alla scoperta che l'intero questionario somministrato fosse molto simile, sia nelle domande che nelle risposte, a quello utilizzato per la prova scritta del 17° Corso per Allievi Vice Ispettori, tenutasi nel settembre 2024, di cui gli attuali discenti non ne avevano contezza al momento della prova.*

*È fondamentale sottolineare che questa situazione rappresenta un'anomalia inaccettabile in un contesto di concorso pubblico, dove equità, trasparenza e parità di trattamento devono essere garantiti in modo assoluto e non negoziabile. Va sottolineato che, anche in ambito universitario non sarebbe la prima volta che vi siano ripetizioni di domande utilizzate in altre prove.*

*Di fronte a questa irregolarità, la posizione assunta dall'Amministrazione è quantomeno discutibile. La nota giustifica l'annullamento della prova richiamando i principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa. Ma è proprio questa impostazione che merita una seria riflessione. Non si possono invocare tali principi dopo che sono stati chiaramente e clamorosamente violati da chi aveva il dovere di rispettarli e garantirli nel rispetto degli accordi in essere con l'Università.*

*In altre parole, il principio di imparzialità non può essere invocato a scapito degli allievi, ma piuttosto a loro protezione. È l'Amministrazione, o chiunque essa abbia incaricato di preparare i quesiti, a compromettere il buon andamento e la regolarità dell'esame. E spetta all'Amministrazione assumersi la responsabilità, senza che le conseguenze ricadano su chi ha affrontato la prova con serietà, rispetto delle regole e senso del dovere.*

*Le ripercussioni di questo grave errore non sono affatto trascurabili. L'annullamento della prova ha causato un disagio evidente, sia a livello organizzativo che psicologico, influenzando negativamente la preparazione, la motivazione e l'atmosfera generale del corso. Inoltre, si aggiunge un sentimento diffuso, e giustificato, di sfiducia nei confronti delle procedure concorsuali e della gestione formativa, con possibili conseguenze sulla credibilità dell'intero sistema.*

*È fondamentale chiarire, con altrettanta determinazione, che non può essere accettata alcuna narrazione che suggerisca, anche solo in modo implicito, un sospetto di scorrettezza nei confronti degli allievi. Il fatto che alcuni quesiti fossero “già noti” perché oggetto di accesso agli atti da parte di candidati di edizioni precedenti non può in alcun modo essere utilizzato per insinuare un vantaggio indebito su chi ha sostenuto la prova. Anzi, questo fatto evidenzia un ulteriore problema, ovvero la gestione poco attenta e non aggiornata delle banche dati utilizzate per la creazione dei test.*

*Per queste ragioni, il SIULP è convinto che il caso in questione non sia solo una “anomalia tecnica”, ma rappresenti un serio episodio di cattiva amministrazione, che merita la massima attenzione.*

*Non si tratta solo del danno diretto subito dagli allievi coinvolti, ma anche dell'impatto sistemico che questo ha sulla percezione di legalità e affidabilità dell'intero processo selettivo.*

*Alla luce di quanto detto, si insiste affinché venga formalmente riconosciuta, attraverso un atto pubblico e trasparente, la responsabilità dell'errore da parte della componente amministrativa e accademica coinvolta nella preparazione dei test. È fondamentale adottare immediati correttivi procedurali, iniziando con un rigoroso controllo sulla qualità e originalità delle domande, per evitare che episodi simili si ripetano.*

*In questa fase, è indispensabile garantire agli allievi un adeguato supporto, sia formativo che logistico senza ulteriori penalizzazioni o ritardi. È anche necessario avviare un dialogo serio e trasparente tra l'Amministrazione e le rappresentanze sindacali, per valutare la solidità del modello attuale di delega agli Atenei esterni, considerando le gravi inadempienze emerse.*

*Il principio di imparzialità, così frequentemente citato nelle comunicazioni istituzionali deve tradursi in azioni concrete, specialmente in situazioni come questa, dove la trasparenza e il buon funzionamento della Pubblica Amministrazione sono stati compromessi.*

*Si insiste, pertanto, nella richiesta di validazione della prova d'esame già sostenuta.*

*In attesa di un cortese riscontro, si riserva ogni ulteriore iniziativa sindacale e/o giurisdizionale utile a tutela dei colleghi coinvolti.”*

## Permessi studio per seguire corsi delle università telematiche solo per lezioni in orario di lavoro

In riferimento ai corsi "online", poiché in genere questi si basano su una metodologia didattica appositamente concepita per far fronte alle più disparate esigenze personali, non implicando necessariamente lo svolgimento delle lezioni in orari tassativamente stabiliti, si è ritenuto, in passato, mancante il presupposto della necessaria concomitanza fra l'orario delle lezioni e l'orario di servizio e, di conseguenza, anche la impossibilità di fruire delle 150 ore.

Tuttavia, con espresso riferimento alle università telematiche il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio, con la circolare n. 12 del 7 ottobre 2011 ha ritenuto importante porre i dipendenti nella condizione di seguire i corsi e di fruire delle agevolazioni previste dall'ordinamento anche in relazione ai sistemi di apprendimento a distanza, con espresso riferimento alle università telematiche. Invero, in presenza di corsi di studi che, oltre alle consuete metodologie didattiche, si avvalgono, per mere esigenze logistiche, dello strumento delle lezioni in tele conferenza, il Dipartimento ha ritenuto che queste ultime possano essere considerate alla stregua delle altre lezioni e dar titolo alla fruizione di permessi studio, sempre che vi sia la necessaria coincidenza dell'orario di svolgimento con quello di servizio.

In ogni caso, in relazione alle lezioni erogate in modalità telematica, il lavoratore ha diritto di fruire dei permessi per la lezione solo nel caso in cui dia prova alla propria amministrazione di aver seguito effettivamente lezioni in orari e giorni coincidenti con quelli di lavoro. Detto principio è enunciato dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza n. 25038 dell'11 settembre 2025, che ha depono il caso relativo ad alcuni dipendenti di un'amministrazione centrale in conformità con quanto già espresso dall'Aran nel parere 31 marzo 2023, n. CFL212.

Nel caso di specie, il datore di lavoro pubblico aveva chiesto ai propri dipendenti di attestare, con una certificazione dell'università telematica frequentata, che le lezioni potevano essere seguite solo in specifici giorni e orari. Questo per poter fruire dei permessi per il diritto allo studio.

Secondo gli interessati la richiesta datoriale non trovava riscontro nella disciplina contrattuale collettiva e le lezioni online potevano essere seguite in qualsiasi momento. La pretesa datoriale produceva un gravoso cumulo dell'orario di lavoro con la frequenza universitaria, ostacolando l'effettiva attuazione del diritto allo studio, a condizioni analoghe, rispetto a quelle garantite dalla contrattazione collettiva agli dipendenti studenti dei corsi in presenza.

La Corte di cassazione respingeva la tesi dei dipendenti dando ragione al datore di lavoro pubblico.

Secondo i giudici di legittimità, nel caso di università telematiche, per le lezioni erogate in modalità asincrona, il lavoratore ha diritto a fruire dei permessi solo se da prova all'amministrazione di aver seguito effettivamente le lezioni in via telematica in orari e giorni coincidenti con quelli in cui è tenuto a svolgere la propria attività lavorativa.

Nel caso dei corsi delle università telematiche, infatti, il lavoratore non è tenuto a seguire le lezioni in orari prestabiliti, e ciò induce a ritenere che egli possa farlo anche al di fuori dell'orario di lavoro. Di conseguenza viene meno ogni necessità di fruizione dei permessi. In questo caso, Infatti, il lavoratore non è obbligato a partecipare necessariamente alle lezioni in orari rigidi, come avviene nella università ordinaria. Egli può quindi scegliere orari di collegamento compatibili con l'orario di lavoro nell'ente.

La Corte afferma che *"i permessi retribuiti possono essere concessi soltanto per frequentare i corsi indicati nella clausola in orari coincidenti con quelli di servizio, non per tutte le necessità connesse all'esigenza di preparazione degli esami, ovvero per altre attività complementari ..."*.

Pertanto, nel caso di università telematiche, in relazione alle lezioni erogate in modalità asincrona, non può che ritenersi che il lavoratore ha diritto a fruire dei permessi solo nel caso in cui dia prova alla propria amministrazione di appartenenza di aver seguito effettivamente lezioni trasmesse in via telematica esclusivamente in orari e giorni coincidenti con quelli in cui è tenuto a svolgere la propria attività lavorativa".

Dunque, per quanto riguarda la partecipazione ai corsi delle università telematiche, proprio la circostanza che il lavoratore non è tenuto a rispettare un orario di frequenza del corso in orari prestabiliti induce a ritenere che ciò possa avvenire anche al di fuori dell'orario di lavoro, con il conseguente venire meno di ogni necessità di fruizione dei permessi di cui si tratta.

Infatti, non essendo obbligato a partecipare necessariamente alle lezioni in orari rigidi, come avviene nella Università ordinaria, il lavoratore potrebbe sempre scegliere orari collegamento compatibili con l'orario di lavoro nell'ente.

In altri termini, il permesso serve a giustificare l'assenza dal servizio da parte del lavoratore interessato e tale assenza deve essere documentata con una dichiarazione dell'autorità scolastica o universitaria che attesti la partecipazione ai corsi per le ore di lavoro non prestate sino alla concorrenza di 150 ore.

---

## Detrazione fiscale per cambio di residenza

I lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro possono ottenere la detrazione del 19%.

L'agevolazione, fruibile nella dichiarazione dei redditi 2025, riguarda i lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro presso una casa in affitto adibita ad abitazione principale, in un Comune che dista dal precedente almeno 100 km e situato in una Regione differente.

L'agevolazione spetta per i primi 3 anni dalla variazione della residenza e solo per i titolari di contratti di lavoro dipendente (non è prevista per i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente). La detrazione forfetaria dev'essere rapportata al numero di giorni nei quali l'immobile è stato adibito ad abitazione principale:

- 991,60 euro, con reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro;
- 495,80 euro con reddito complessivo superiore a 15.493,71 euro, entro 30.987,41 euro.

Il lavoratore, inoltre, deve essere il titolare del contratto di locazione e, in caso di cointestazione, la detrazione deve essere divisa tra gli intestatari in possesso dei requisiti richiesti, nella misura che spetta rispettivamente in relazione al proprio reddito.

La detrazione per i trasferimenti dettati da motivi lavorativi è fruibile compilando il rigo E72 del Modello 730/2025.

### **Copertura assicurativa tutela legale per il personale della Polizia di Stato Estensione dal 13 settembre al 31 dicembre 2025**

L'ispettorato assistenza attività sociali e di supporto logistico al Dipartimento P.S. ha comunicato che, nelle more della conclusione delle procedure di gare avviate per il nuovo affidamento del servizio assicurativo di cui all'oggetto, è stata estesa la copertura assicurativa con la Compagnia "Roland Rechtsschutz Versicherungs Ag" con decorrenza 13 settembre 2025 scadenza 31 dicembre 2025.



***Accrescere il livello di consapevolezza dei diritti negli operatori di Polizia***

***Offrire agli attivisti sindacali e ai lavoratori del Comparto Sicurezza a ordinamento civile uno strumento aggiornato per l'auto sostegno professionale, la conoscenza e la tutela dei diritti della categoria***

***I più importanti aspetti del rapporto di lavoro e dei diritti dei Poliziotti, affrontati dal punto di vista del sindacato e del lavoratore, in una prospettiva di progresso e di emancipazione della categoria***

*Per info: [icarbone@siulp.it](mailto:icarbone@siulp.it)*

***tratto da: \*Siulp Collegamento Flash numero 41/2025 del 11 Ottobre 2025***

\*Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale SIULP – Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia  
Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: [nazionale@siulp.it](mailto:nazionale@siulp.it)  
Direttore Responsabile Felice Romano - Diffuso online - Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123